



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELLA INNOVAZIONE IN SANITA' DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Convenzione di finanziamento tra il **Ministero della salute** e l'**Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari**, P.IVA 02268260904, in qualità di centro di riferimento per la conservazione ed utilizzazione del corpo dei defunti, con sede in Viale San Pietro 10, 07100 Sassari (SS), Palazzo Bompiani, per la regolamentazione delle attività connesse ai fini di studio, formazione e ricerca scientifica di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10.

PREMESSO CHE

la legge 10 febbraio 2020 n. 10 reca norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti per il *post mortem* alle finalità di studio, di formazione e di ricerca scientifica;

con la legge 30 dicembre 2020 n. 178, “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, all’art. 1 comma 499 è stata autorizzata la spesa di Euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 per la realizzazione dei fini di cui alla legge 10 febbraio 2020 n. 10;

con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, “ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”, sono state allocate le risorse in questione sul capitolo di spesa 2300, assegnato alla Direzione generale per la ricerca e l’innovazione in sanità;

con il decreto ministeriale del 17 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 22 luglio 2021 al n. 2171, è stata autorizzata la ripartizione della spesa complessiva di euro 4.000,000,00 per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, di cui euro 853.123,00 stanziata per l’esercizio finanziario 2021 per i centri di riferimento;

con il decreto ministeriale del 23 agosto 2021 sono stati riconosciuti n. 11 centri di riferimento per la conservazione dei corpi dei defunti, con la previsione, di cui all’art. 2 del medesimo, che l’accertamento dei requisiti da questi dichiarati, e la disponibilità di risorse formative qualificate, fossero verificate con successiva attività ispettiva;

con decreto della Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità del 7 dicembre 2021, registrato alla Corte di Conti in data 28 gennaio 2022 al n. 202, si è proceduto ad impegnare per l’anno 2021 una quota uguale per ciascuno centro di riferimento, pari ad euro 77.556,64;

con il decreto della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del 21 novembre 2022, sono stati individuati per l’anno 2021, e confermati rispetto all’elenco di cui al decreto ministeriale del 23 agosto 2021, n. 7 centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti: I.R.C.C.S. Multimeditica; I.R.C.C.S. Istituto neurologico mediterraneo Neuromed; Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; Università degli studi di Padova; Azienda ospedaliero universitaria di Sassari; Università degli studi di Brescia; I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato;

con D.P.R. 10 febbraio 2023 n.47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.99 del 28 aprile 2023, è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all'art. 8 della l. 10 febbraio 2020 n. 10 con il quale sono disciplinate le modalità e i tempi di conservazione, richiesta, trasporto, utilizzo e restituzione del corpo del defunto oggetto di disposizione per il post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, indicate le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti, previste le disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile e dettata la disciplina per le iniziative regionali volte a promuovere la conoscenza delle disposizioni di cui alla l. n. 10 del 2020 tra gli esercenti le professioni sanitarie ed i cittadini.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

Ministero della salute

rappresentato dalla dott.ssa Maria Novella Luciani, Direttore dell'ufficio 2 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità e dal dott. Pasqualino Rossi, Direttore dell'ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione sanitaria

E

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari,

rappresentata dal Direttore generale, dott. Antonio Lorenzo Spano, C.F. SPNNNL78E23I452F
(*nel prosieguo denominata Centro di riferimento*).

Articolo 1 – vincolatività delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 – oggetto della convenzione

1. La presente convenzione regola le modalità di finanziamento e controllo delle attività di conservazione e utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di studio, formazione e ricerca scientifica svolte dal Centro di riferimento individuato con decreto del 21 novembre 2022 della Direzione generale della prevenzione sanitaria, nonché disciplina le modalità di rendicontazione delle risorse assegnate per l'esercizio finanziario 2021.
2. Il Centro di riferimento svolge le attività di studio, formazione e ricerca scientifica sui corpi dei defunti oggetto delle disposizioni per il *post mortem* di cui alla legge 10 febbraio 2020 n. 10, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari, nonché della presente convenzione.
3. Il Centro di riferimento si impegna a rispettare il regolamento attuativo della legge 10 febbraio 2020, n. 10 al momento della pubblicazione dell'atto normativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 3 – entità del finanziamento

1. Il finanziamento delle attività oggetto della presente convenzione è pari a:
Euro 77.556,64 (settantasettemilacinquecentocinquantasei/64) per l'anno 2021 a valere sui fondi del capitolo di spesa 2300 "Training e simulazione per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020 n. 10" del bilancio di previsione del Ministero della Salute, come da decreto della Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità del 7 dicembre 2021.

Articolo 4 – durata ed efficacia della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di 1 anno, non prorogabile, per l'impiego dei fondi ministeriali relativi al solo esercizio finanziario del 2021, in ordine alle finalità di cui alla legge n. 10 del 2020.
2. L'efficacia del presente atto, sottoscritto dal Ministero e dal Centro di riferimento con firma digitale, resta subordinata al positivo controllo giuridico-contabile, con registrazione dell'organo di controllo.
3. Il Ministero si impegna a comunicare al Centro di riferimento la registrazione suddetta; dalla comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione della presente convenzione decorre il termine di durata di cui al comma 1.
4. La comunicazione di cui al comma precedente, così come ogni altra inerente alle attività oggetto della convenzione, vengono effettuate in via telematica ai seguenti domicili digitali: nei confronti del Centro di riferimento all'indirizzo pec: protocollo@pec.aou.ss.it; nei confronti del Ministero agli indirizzi pec: dgrst@postacert.sanita.it e dgprev@postacert.sanita.it

Articolo 5 – modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento di cui all'art. 3 della convenzione viene erogato dalla Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità secondo le seguenti modalità:
 - I rata di acconto, 80% del totale finanziato, pari ad euro 62.045,31, entro 30 giorni dalla comunicazione del Ministero della registrazione della convenzione da parte dell'organo di controllo;
 - Il rata a saldo, 20% del totale finanziato, pari ad euro 15.511,32, subordinata al previo riscontro positivo del controllo e della rendicontazione di cui all'art. 6 della convenzione.
2. Nel rispetto delle disposizioni contabili in materia di impegno di spesa e ordinativo di pagamento, la Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità accredita il finanziamento di cui all'art. 3 sul conto tesoreria avente le seguenti coordinate bancarie: Banco di Sardegna, IBAN IT75E0101517201000070188747.

Articolo 6 – controllo e rendicontazione

1. Il finanziamento ricevuto è vincolato al perseguimento delle finalità di cui alla legge n. 10 del 2020.
2. Il controllo ed il monitoraggio sulle modalità di svolgimento delle attività di conservazione e utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di studio, formazione e ricerca scientifica da parte del Centro di riferimento, sul mantenimento dei requisiti di idoneità dello stesso, nonché sulla rendicontazione delle spese sostenute, sono effettuati dall'ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione sanitaria, che ha la facoltà di chiedere chiarimenti e disporre verifiche in ogni momento durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
3. Al fine di consentire all'ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione sanitaria lo svolgimento dell'attività di controllo, il Centro di riferimento si impegna a presentare alla stessa, al termine della durata della convenzione, e non oltre 15 giorni dalla sua cessazione, una dettagliata relazione sulle attività amministrative e tecniche espletate per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge n. 10 del 2020, con allegata rendicontazione contabile delle spese sostenute con i fondi ministeriali.
4. La Direzione generale della prevenzione sanitaria ha la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa, sia alla relazione che alla rendicontazione allegata, al Centro di riferimento, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 15 giorni, qualora:
 - o la relazione presentata non sia considerata idonea dimostrare il regolare svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
 - o la rendicontazione allegata risulti incompleta o incongruente rispetto ai dati contabili o alle operazioni descritte.
5. In caso di esito negativo delle attività di controllo di cui ai commi precedenti, comunicato dall'ufficio 4 della Direzione della prevenzione sanitaria, la Direzione della ricerca ed innovazione in sanità ha la facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti, inclusa la sospensione del finanziamento da erogare o la decadenza dal finanziamento, nei limiti di inleggibilità delle spese rendicontate con i fondi ministeriali, per il recupero delle somme erogate.

Articolo 7 – altri impegni e clausola di manleva

1. Il Centro di riferimento si impegna ad indicare il finanziamento ministeriale ricevuto in occasione della divulgazione, in qualsiasi forma, dei risultati delle attività di studio, formazione e ricerca oggetto della presente convenzione, ivi comprese le eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti alle suddette attività.
2. Il Centro di riferimento accetta che il Ministero possa dare diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dei risultati delle attività di studio, formazione e ricerca.
3. Il Centro di riferimento si impegna a tenere indenne il Ministero da ogni controversia possa insorgere tra il Centro medesimo e qualunque altro soggetto coinvolto direttamente o indirettamente nell'attività di studio, formazione e ricerca di cui alla presente convenzione, nonché da qualsivoglia pretesa di terzi che possa sopravvenire in ordine allo svolgimento e ai risultati delle attività medesime.
4. Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Roma, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta).

Per il Ministero della salute

Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
il Direttore dell'ufficio 2
dott.ssa Maria Novella Luciani

Direzione generale della prevenzione sanitaria
il Direttore dell'ufficio 4
dott. Pasqualino Rossi

Per il Centro di riferimento

il Rappresentante legale
dott. Antonio Lorenzo Spano